



**Comune di SPEZZANO DELLA SILA**  
(Provincia di COSENZA)

**Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale**

<b>N° 8 del Reg</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Imposta Unica Comunale – IUC “TASI”- Conferma aliquota per l’anno 2019.</b>
data 27.03.2019		

L’anno 2019 il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 18:00 nella sala Consiliare, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione/seconda, in sessione ordinaria/straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge dai Signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 5 Giugno 2016, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
1) MONACO SALVATORE	X		10) MENDICINO ENZO	X	
2) SERRA LUDOVICO	X		11) DE MARCO DIEGO		X
3) CALIGIURI MATTIA		X	12) PANZA BEATRICE		X
4) CURCIO GIANLUCA	X		13) SPIZZIRRI ATTILIO PIETRO		X
5) CASTIGLIONE SIMONE	X				
6) CASTIGLIONE CONCETTA		X			
7) MONACO ROSA	X				
8) RIZZO ROSA	X				
9) GUIDO MARIA CRISTINA		X			

Assegnati n. 13 Fra gli assenti sono giustificati ( ) - (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915 n. 148)

In carica n. 13

Presenti n. 8

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

Presiede il Consiglio Comunale il Consigliere Sig, Simone Castiglione.

Partecipa il segretario Dr. Pietro Manna.

La seduta è pubblica.

Inizio seduta ore 18:20

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco che spiega la conferma dell'aliquota TASI anche per il 2019.

**ATTESO CHE** ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di C.C. n. 21 del 05/09/2014 dichiarata immediatamente eseguibile di “Istituzione Imposta Unica Comunale” IUC.

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di C.C. n° 22 del 05/09/2014 di “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” TASI” e determinazione dell’aliquota per l’anno 2014”.

**RILEVATO** che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679.

**RILEVATO** che con la legge di Stabilità 2016, i commi 669, 678 e 681 sono stati modificati.

**PRESO ATTO** che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

**ATTESO** che la norma richiamata specifica gli oggetti esclusi dall’applicazione della nuova tassa.

**VERIFICATO** che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l’abitazione principale, ed aree scoperte.

**RILEVATO** che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto.

**RILEVATO** altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati.

**EVIDENZIATO** che la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base dell’1 per mille.

**CONSIDERATO** che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la misura dell’aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille<sup>1</sup>.

**VERIFICATO** che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura dell’aliquota da approvare è vincolata dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili; in particolare la somma delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell’aliquota IMU prevista dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al 31 dicembre 2013.

**VERIFICATO** altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**PRESO** comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale*”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari.

**PRESO ATTO** che in adesione alla previsione del comma 679 possono essere introdotte riduzioni ed esenzione per:

*a) abitazioni con unico occupante;*

*b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*

*c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*

*d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno, all’estero;*

*e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*

*f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa”.*

**VERIFICATO** che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”.

**RILEVATO** che il tributo di cui trattasi è a carico dell’occupante quando l’unità immobiliare è detenuta dal un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

**ATTESO** che nell’ipotesi suddetta, l’occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

**VERIFICATO** che nel rispetto della potestà regolamentare più volte citata, il Comune può adottare ulteriori agevolazioni ai sensi del comma 682 che riguardano:

*“1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;*

---

2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*".

**RILEVATO** che ai commi successivi al 682 sono dettate disposizioni comuni alle tre componenti della I.U.C., quali le scadenze di versamento, il numero delle rate ecc... che il Comune può modificare con proprio regolamento.

**CONSIDERATO** che l'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti.

**EVIDENZIATO** che non vengono applicate agevolazioni ai fini TASI.

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 22 del 05/09/2014 si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto).

**ALL'UNANIMITÀ'**

## **DELIBERA**

**Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.**

- **Di confermare l'aliquota relativa alla IUC –TASI** da applicare per l'anno 2019 su tutte le tipologie di fabbricati nella misura **dell'1,8 per mille**, e per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella **misura dell'1 (uno) per mille**.
- **Di dare atto** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
- **Di dare atto** che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione Tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal Titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle con categoria A1, A8 e A9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
- **Di individuare** i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI in pubblica sicurezza e protezione civile, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione del verde pubblico, servizi socio assistenziali, servizi di illuminazione pubblica, servizio di spazzamento neve.
- **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- **Di deliberare vista l'urgenza, all'Unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142)**

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole

**Data 27.03.2019**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to (rag. Giovanna Principe)**

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere Favorevole

**Data 27.03.2019**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to (rag. Giovanna Principe)**

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Data 27.03.2019**

**f.to (Dr. Pietro Manna)**

**IL PRESIDENTE**

**f.to (Sig. Simone Castiglione)**

**E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso ufficio e amministrativo.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Data 27.03.2019**

**(Dr. Pietro Manna)**

	<p>Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione Il _____ e per quindici giorni consecutivi. Dal _____ al _____ Prot. n. _____ del _____</p> <p><b>Data 27.03.2019</b> <b>IL MESSO COMUNALE</b> <b>f.to (Sig. Giacomino Lupinacci)</b></p>
	<p>La presente delibera è divenuta esecutiva: essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva; dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;</p> <p><b>Data 27.03.2019</b> <b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> <b>f.to (Dr. Pietro Manna)</b></p>